MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
Prot. n. P1268/4122 sott. 32

Roma, 13 gennaio 2004

OGGETTO: Richiesta di parere. - Mense nelle scuole. -

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con codesti Uffici in merito alla irrilevanza della distinzione tra "mense" e "refettori" e alla larghezza minima da adottare per le porte dei suddetti ambienti.

Si ritiene inoltre che qualora il locale adibito a consumazione pasti abbia affollamento non superiore a quello previsto per le normali aule didattiche e nella eventuale cucina annessa siano installati esclusivamente apparecchi a funzionamento elettrico, possa applicarsi, in analogia, il chiarimento fornito al punto 1 dell'allegato A alla lettera circolare n° P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996 per i locali di esercitazione.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette l'allegato quesito proposto dal Comune di Milano, inerente l'inquadramento del locali refettorio nell'ambito della regola tecnica di prevenzione incendi per le scuole.

Al riguardo, nel condividere il parere espresso dal Comando VV.F. di Milano in relazione alla differenziazione tra locali mensa e refettorio, si ritiene che, qualora il locale sia adibito esclusivamente alla distribuzione e/o consumazione dei pasti, lo stesso debba essere adeguato a quanto previsto dal punto 5.6, comma 2, del D.M. 26.08.1992.

Parere del Comando Provinciale

Si trasmette la allegata richiesta di parere pervenuta presso questo Comando, rappresentando per quanto di competenza quanto segue, in merito ai quesiti posti.

1 - Si ritiene irrilevante la differenza fra "mensa" e "refettorio", in quanto i locali destinati ad uso collettivo devono essere comunque provvisti di un efficiente sistema di vie di esodo.

In tal senso possono essere ritenuti idonei locali refettori destinati alla consumazione dei pasti, purchè provvisti di un sistema di vie di esodo conforme al disposto degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 547/1945, dimensionato in funzione dell'affollamento effettivo.

2 - La larghezza minima delle porte è pari a cm. 80, purchè la larghezza complessiva delle vie di esodo sia proporzionata all'affollamento degli ambienti.

(omissis.)